



REP. 36/2025 del 24/3/2025

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL COMUNE DI TARANTO
E ASSET – AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL
TERRITORIO**

per l'attuazione del Piano Strategico di Taranto

Il **Comune di Taranto** (di seguito anche solo "**Comune**") - con sede legale in Taranto, alla P.zza Municipio n. 1, C.F. 80008750731 e P.IVA 00850530734, in questo atto rappresentato dal Dirigente pro tempore della Direzione gabinetto del Sindaco domiciliato in ragione della sua carica presso l'Ente che rappresenta e avente poteri di firma nel presente Accordo

e

L'**Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio** (di seguito anche solo "**ASSET Puglia**" o "**Agenzia**"), con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'Ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Agenzia, domiciliato in ragione della sua carica presso l'Ente che rappresenta e avente poteri di firma nel presente Accordo

congiuntamente le "Parti"

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 2 del 25/01/2018 "*Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto*", la Regione Puglia affronta i problemi peculiari della città di Taranto e del suo territorio connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati sulla comunità locale, impegnandosi a promuovere e sostenere il necessario cambiamento delle sue direttrici di sviluppo, attraverso l'individuazione di indirizzi a supporto di una pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto territoriale basate sullo sviluppo ambientale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2107 del 25 novembre 2019 la Regione Puglia, in attuazione dell'art. 5 della precitata L.R. n. 2/2018, ha adottato il Documento generale del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino "*Taranto futuro prossimo*" finalizzato allo sviluppo sostenibile del territorio tarantino, attraverso un processo partecipato di pianificazione e programmazione, promosso dalla Regione Puglia con il Comune di Taranto, con il supporto di ASSET Puglia;
- l'ASSET Puglia, istituita con Legge regionale 2 novembre 2017 n. 41 "*Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio*", è, in quanto Agenzia regionale, un organismo pubblico di carattere tecnico – operativo, che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2 della L.R. n. 41/2017, al comma 3 lett t), prevede tra i compiti istituzionali dell'ASSET Puglia il "*supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari*";

- l'art. 2, comma 5, della precitata Legge regionale dispone che l'ASSET Puglia, sulla base di apposite Convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all'Agenzia - può instaurare, con altre pubbliche amministrazioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- con DGR 31 luglio 2023, n. 1063, la Regione Puglia ha approvato l'Accordo ex art. 15 per lo sviluppo e l'implementazione dei progetti previsti dal Piano Strategico «*Taranto futuro prossimo*», sottoscritto con ASSET Puglia in data 09/08/2023 e avente durata, in ragione della successiva proroga operata, sino all'8 agosto 2025;
- l'Accordo Regione Puglia – ASSET Puglia contempla tra le attività di interesse comune ai due Enti quelle di sviluppo e implementazione dei progetti previsti dal Piano Strategico "*Taranto futuro prossimo*" ed eventuali altre iniziative "*per il rilancio dell'immagine della città di Taranto, anche in vista della sua designazione a sede della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo nel 2026*", da realizzarsi, tra l'altro, attraverso l'impegno di ASSET a "*offrire il proprio supporto tecnico e amministrativo alle strutture regionali e agli Enti territoriali locali (tra i quali: Comune di Taranto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Ministero della Cultura - Direzioneale Nazionale per l'Archeologia subacquea) per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nell'ambito di programmi complessi e/o in attuazione di Piani e Programmi comunitari, nazionali e regionali (tra cui: PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; JTF - Just Transition Fund; Fondi strutturali 2021-2027; P.I.N.Qu.A. - Piano Nazionale per la Qualità dell'Abitare)*";

RILEVATO che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- l'art. 7 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e, segnatamente il comma 4, stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

ATTESO che:

- l'ASSET Puglia può instaurare, sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle previsioni contenute nella "convenzione quadro" con Regione Puglia, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- il Comune di Taranto, nell'esercizio delle proprie funzioni e per il perseguimento degli interessi pubblici di cui è titolare, può stipulare Accordi con enti e istituzioni che operano attivamente sul territorio e che sono in grado di apportare un prezioso contributo in termini di competenze tecniche e che, in modo complementare e sinergico al Civico Ente, consentano il conseguimento di un risultato comune attraverso la reciproca collaborazione con l'obiettivo di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;
- con Delib.GM n.142 del 5/6/2020 il Comune di Taranto ha approvato un primo accordo triennale con ASSET Puglia siglato in data 9/6/2020 e pertanto scaduto in data 9/6/2023;

- con delib. G.M. n. 49 del 12/2/2025 il Comune di Taranto ha approvato il rinnovo dell'accordo di collaborazione con ASSET Puglia aggiornando il testo dell'accordo;

RILEVATO, altresì, che:

- l'ASSET Puglia è riconosciuta quale organismo di ispezione di Tipo C da ACCREDIA, ai sensi della normativa internazionale UNI CEI ISO/IEC 17020 e, quindi, può effettuare le valutazioni di conformità per i progetti di lavori anche di importo superiore a 20 milioni di euro;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Taranto, in coerenza con quanto previsto dalla Legge della Regione Puglia n. 2 del 25/01/2018, è impegnato nel perseguimento di una serie di obiettivi strategici, fra cui quello di implementare - in sinergia con la Regione Puglia - un processo di trasformazione del tessuto socio-economico e diversificazione dell'apparato produttivo territoriale, attraverso iniziative finalizzate alla programmazione, pianificazione e sviluppo di infrastrutture e servizi avanzati in grado di far emergere nuovi fattori competitivi per l'economia locale e - per l'effetto - funzionali all'incremento dei fattori occupazionali, favorendo contestualmente anche l'interconnessione modale tra porti e aeroporti, dando in tal senso compiuta attuazione al Piano Strategico "*Taranto futuro prossimo*";
- l'ASSET Puglia, in ragione delle proprie competenze istituzionali nonché del ruolo attribuito dalla convenzione sottoscritta con Regione Puglia, ha l'interesse pubblico a supportare il Comune di Taranto per la realizzazione del Piano Strategico "*Taranto futuro prossimo*", mettendo a disposizione le proprie risorse tecniche e strumentali, nonché il proprio *know how*, attuando, di fatto, la propria *mission* istituzionale di struttura tecnico-operativa a supporto non solo della Regione Puglia ma anche di altre pubbliche Amministrazioni - tra cui Enti locali - ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- è interesse comune al Civico Ente e all'ASSET Puglia realizzare congiuntamente - coordinando i rispettivi ruoli e con una reale divisione di compiti e responsabilità - le azioni necessarie a dare attuazione al Piano Strategico "*Taranto futuro prossimo*" mettendo a fattore comune il rispettivo *know-how* e, quindi, realizzando il rispettivo interesse pubblico e pervenendo al conseguimento di un risultato comune;
- il Comune di Taranto e ASSET Puglia hanno, relativamente alla realizzazione del Piano Strategico "*Taranto futuro prossimo*", un interesse pubblico coincidente e, seppur con competenze diverse per ampiezza e prospettiva in ragione delle rispettive *mission* istituzionali, possono attraverso azioni sinergiche e coordinate massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle rispettive azioni amministrative, anche in un'ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
- l'esigenza tanto del Comune di Taranto quanto di ASSET Puglia è quella di implementare, con specifico riguardo al Piano Strategico "*Taranto futuro prossimo*", processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche attraverso il reciproco contributo all'attuazione del Piano *de quo*;

EVIDENZIATO CHE:

- in ragione delle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni coinvolte, sussiste l'interesse pubblico alla cooperazione per il perseguimento di obiettivi di interesse comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- la cooperazione interviene tra due stazioni appaltanti, seppur con competenze diverse;
- le due amministrazioni pubbliche non svolgono sul libero mercato le attività che congiuntamente intendono realizzare, ovvero non offrono beni e servizi sul mercato;
- la cooperazione determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione e l'accordo non tende a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- è garantita l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, residuando al mero ristoro delle spese sostenute ogni eventuale movimento finanziario tra i soggetti coinvolti;

tanto premesso, visto e considerato si stipula, conviene e pattuisce quanto segue.

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante del presente Accordo di cooperazione (di seguito anche soltanto Accordo) e hanno valore giuridicamente vincolante tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.
2. Il presente Accordo è stipulato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 7 co. 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed è finalizzato a garantire che gli interessi pubblici che le Parti sono tenute a perseguire siano orientati a conseguire gli obiettivi in comune, in *compliance* con le finalità statutarie di entrambe.
3. La cooperazione è intesa come esecuzione congiunta di attività in comune orientate all'interesse pubblico perseguito, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in una posizione di equiordinazione tra le Parti nei rispettivi ambiti di intervento su questioni di interesse comune.
4. E' esclusa ogni ipotesi di corrispettivo tra le **Parti**; ogni movimento finanziario tra i soggetti, se previsto e se eventualmente predisposto da atti deliberativi/gestionali da parte delle singole Amministrazioni, è da intendersi quale mero ristoro delle spese effettivamente sostenute, configurandosi altresì, in ogni caso, quale mero trasferimento fondi.

Articolo 2 – Finalità

1. Le Parti, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento richiamata nel precedente articolo, con il presente Accordo intendono coordinare l'esercizio di funzioni proprie, mediante reciproca collaborazione, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, nell'obiettivo comune di implementare congiuntamente - coordinando i rispettivi ruoli e con una reale divisione di compiti e responsabilità- processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche attraverso il reciproco contributo all'attuazione del Piano "*Taranto futuro prossimo*".
2. Il presente atto è finalizzato a disciplinare le modalità di concertazione tra il Comune di Taranto e ASSET Puglia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, al fine di addivenire alla più ampia e proficua collaborazione per la realizzazione dell'interesse pubblico comune.
3. Le Parti convengono che l'attuazione del presente Accordo è ispirata al principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno per una completa e integrata attuazione degli obiettivi che sottendono alle finalità di cui al presente Accordo, in una logica sistemica ed unitaria delle esigenze espresse e nel rispetto delle singole specificità e competenze istituzionali, nonché nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Articolo 3 – Modalità attuative della cooperazione. Comitato di Coordinamento e relative funzioni

1. Le **Parti**, al fine di attuare la cooperazione di cui al presente Accordo, in modalità congiunta e condivisa istituiscono un "*Comitato di coordinamento*" così composto:
 - per il Comune di Taranto:
 - Il Direttore Generale
 - Il Dirigente *pro tempore* della Direzione Gabinetto Sindaco;
 - Il Dirigente *pro tempore* della Direzione Struttura di Coordinamento per la pianificazione strategica e programmazione europea gestione fondi comunitari/PNRR;
 - per ASSET Puglia:
 - Il Direttore Generale o suo delegato
 - L'Avv. Antonella Caruso
 - L'Arch. Valentina Spataro

2. Il Comitato di Coordinamento – il cui insediamento e prima adunanza interverrà entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo - procederà a definire la programmazione di massima degli interventi del Piano da attuare e ad individuare per ciascun intervento compiti, ruoli e responsabilità delle Parti, nonché servizi strumentali e modalità operative per la condivisione del rispettivo *know-how* e delle relative competenze negli ambiti di riferimento.
3. A tale programmazione di massima farà seguito una pianificazione di dettaglio - da realizzarsi tramite riunioni, anche *in distance* - delle attività relative ai singoli interventi da realizzarsi; il Comitato stesso con periodicità almeno trimestrale, procederà dunque alla definizione di dettaglio degli interventi programmati ed al monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività in corso.
Nello specifico, per ogni singolo intervento da attivare/implementare nel trimestre successivo alla riunione periodica, il Comitato procederà a:
 - declinare operativamente le priorità strategiche di attuazione del Piano nonché le fasi e i tempi di esecuzione delle attività, delle azioni e i relativi contenuti;
 - individuare, operazione per operazione, i servizi strumentali e le risorse che ciascuna delle Parti deve mettere in campo per la condivisione del proprio *know-how* e delle proprie competenze negli ambiti di riferimento al fine di realizzare l'intervento;
 - definire, per singolo intervento, le risorse necessarie alla sua realizzazione
4. Agli incontri periodici del Comitato di Coordinamento interverranno – per le Parti sottoscrittrici del presente Accordo – il responsabile (e relativo *staff*) delle articolazioni tecnico – amministrative (conformemente ai rispettivi ordinamenti) coinvolte a vario titolo nell'implementazione degli interventi e relative attività da realizzare.

Articolo 4 - Impegni delle Parti e risorse finanziarie

1. Sulla base della pianificazione operativa definita dal Comitato di coordinamento, le Parti assumono, ciascuna per la rispettiva competenza ed in relazione al ruolo da svolgere per lo specifico intervento, l'impegno a favorire il raggiungimento degli obiettivi concordati tramite lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Livelli di progettazione tecnica dell'intervento secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento;
 - Verifica e validazione del progetto tecnico da porre a base di gara;
 - Atti correlati e consequenziali.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse finanziarie alle quali si potrà attingere per la copertura dei costi scaturenti dal presente Accordo saranno quelle ammissibili a valere sulle operazioni da attuare a cura del Comune di Taranto, con risorse rivenienti dai Fondi SIE, dal PNRR, dal FSC 21/27 o comunque da qualsiasi fonte di finanziamento afferente al concetto di "programmazione unitaria" nell'ambito del ciclo di programmazione 2021/2027. Per la quantificazione di tali costi si farà riferimento al DM 17 giugno 2016, ovvero - ove pertinente - al *Regolamento ristori* ed al *Regolamento degli incentivi* di ASSET Puglia.
3. Qualunque movimento finanziario tra le due amministrazioni pubbliche sottoscrittrici del presente Accordo, avverrà a mero titolo di ristoro delle spese. In ragione della natura di "rimborso spese" i trasferimenti effettuati dal Comune di Taranto in favore di ASSET Puglia dovranno essere subordinati alla verifica di regolarità (controlli amministrativi interni da parte del Civico Ente) sulla spesa realmente e definitivamente sostenuta dall'Agenzia per le attività svolte nell'ambito del rapporto di cooperazione interistituzionale.
4. Le attività saranno svolte dalle Parti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali con personale proprio ovvero con professionisti esterni incaricati; in ogni caso, ciascuna delle Parti esonera l'altra da qualsiasi responsabilità o pretesa patrimoniale derivante dai contratti stipulati in ragione delle attività da realizzare, ovvero dai contratti già in essere utili alla realizzazione delle finalità di cui al presente Accordo.

Articolo 5 – Durata, modifiche e risoluzione

1. La durata del presente Accordo è di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere modificata - ovvero prorogata - per congiunte e concordi volontà formalizzate tra le **Parti**, attraverso la predisposizione e successiva adozione del relativo Addendum da sottoscrivere, fatto salvo il principio per cui le attività in corso di implementazione al momento della scadenza temporale dell'Accordo devono essere concluse ai fini del rimborso spese di cui al comm 3 del precedente art. 5 e fermo restando quanto disciplinato dal medesimo comma in termini di verifica sulla regolarità.
2. Qualsiasi eventuale ulteriore modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti di specifico *Addendum*, previa approvazione dei rispettivi Organi competenti.
3. Le Parti, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso e/o la risoluzione devono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte a mezzo PEC con preavviso di almeno 60 giorni.
4. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire, pertanto resta fermo l'obbligo per le Parti di portare a compimento le attività in corso di implementazione, secondo i principi richiamati al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6 – Referenti

1. Con riferimento alle fasi esecutive del presente Accordo, ferme restando le competenze attribuite al Comitato di Coordinamento di cui al precedente art. 3, le Parti individuano quali rispettivi referenti nell'ambito del presente Accordo:
 - per il Comune di Taranto: il Direttore generale
 - per ASSET Puglia: il Direttore generale

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali sviluppato nell'ambito delle attività poste in essere in virtù del presente Accordo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle norme specifiche e delle regole procedurali previste dallo stesso Regolamento e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
2. Le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le più adeguate misure tecniche e organizzative per garantire e dimostrare la conformità del trattamento dei dati personali sviluppato alla disciplina normativa europea e nazionale, anche al fine di rispettare i profili di sicurezza di cui alla normativa di riferimento.
3. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, le Parti chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono il Comune di Taranto e ASSET Puglia, come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Accordo, nonché quelli legati all'esecuzione dello stesso, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del

servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente Accordo.

4. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente Accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 8 – Trasparenza

1. Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da esse stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

Articolo 9 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto.
2. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 10 – Stipula dell'Accordo, registrazione e spese

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i..
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

Articolo 11 – Norme di rinvio

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

Per il Comune di Taranto Dr.Francesco Murianni

Per ASSET Puglia Ing. Raffaele Sannicandro



Firmato digitalmente da:

FRANCESCO MURIANNI

11/03/2025 13:06